

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

La legge regionale 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” disciplina le modalità della detenzione, commercio e allevamento degli animali da compagnia, condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi. La succitata legge disciplina anche il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia ¹

In particolare:

- negozi di vendita di animali;
- pensioni per animali (stagionali/ad orari);
- attività di toelettatura (fissa/mobile);
- addestramento (con campo/senza campo);
- allevamento;
- dog-sitter;
- mostra con vendita di animali.

Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici e/o la produzione di 10 o più cuccioli l'anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitata a fini di lucro. Se tale attività di allevamento è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio. I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente delle opportune attività di vigilanza ([Delibera di Giunta regionale 394/2006](#)).

L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla **presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP** del Comune presso il quale l'attività ha sede. Questa consente l'immediato inizio dell'attività, deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, la conformità della struttura a quanto prescritto dalla DGR 394/2006, la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante partecipazione a specifici percorsi formativi con contenuti individuati e descritti nella DGR 736/2005.

Oltre a descrivere gli obblighi di commerciante, allevatore e responsabile della pensione di animali da compagnia, modalità di detenzione di alcune specie e trattamenti sanitari obbligatori, misure di prevenzione e controllo delle zoonosi per gli animali commercializzati, la DGR 394/2006 descrive quali siano i requisiti dei locali e delle strutture destinate al commercio degli animali d'affezione; in particolare, i locali in cui si commercializzano animali d'affezione a scopo di lucro, devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali;
- essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;

¹ Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall'uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari. Non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private.

- possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
- nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area;
- essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
- essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
- possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2;
- possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura di eventuali soggetti malati;
- essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
- essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
- essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell'autorizzazione.

Tali requisiti si applicano anche alle toelettature, quando compatibili con l'attività svolta.

Il titolare delle attività sopra indicate (ad esclusione dell'attività di toelettatura) esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui devono essere annotate la loro provenienza e la loro destinazione.

In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.

Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante [i bisogni etologici dell'animale venduto](#). È comunque vietato vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale.

È vietato offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli gli animali, sia cuccioli che adulti. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici. Gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE e le pensioni devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati. Anche i commercianti di animali d'affezione diversi dagli allevamenti a fini di lucro, dalle attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE e dalle pensioni e i centri di addestramento devono assicurare la salute ed il benessere attraverso il riferimento di uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati. Ai sensi della DGR 409/2013 "Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione" vige il divieto di vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, o di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato accreditato ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione. I cani devono essere registrati in anagrafe ed identificati entro due mesi dalla nascita all'anagrafe regionale degli animali d'affezione. In caso di registrazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tramite Comune, questa deve essere effettuata entro 30 giorni dalla nascita e la successiva identificazione dell'animale deve essere effettuata da un Medico Veterinario AUSL o Libero professionista accreditato entro altri trenta giorni. In caso di registrazione tramite un Medico Veterinario libero professionista accreditato o AUSL, questa deve essere contestuale all'identificazione ed effettuata entro due mesi dalla nascita.

I controlli sulle attività sono esercitati dai Servizi veterinari delle ASL competenti.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare essere in grado di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e se si esercita l'attività di commercio è necessario essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1;
- Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- Il responsabile dell'assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto;

REQUISITI OGGETTIVI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- I locali devono essere idonei ai sensi della normativa regionale e rispettosi delle altre regole in materia di igiene, sicurezza;

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative a Tutela del benessere animale, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Dichiarazione universale degli animali - UNESCO Parigi, 15/10/1978**
- **Convenzione di Strasburgo** - Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia - 13/11/1987;
- **Legge 14 agosto 1991, n.281** Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- **Legge regionale n. 27 - 07-04-2000**, e successive modifiche e integrazioni - Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina;
- **Regione Emilia-Romagna – Assessorato Sanità - Circolare 19/2004 del 01/12/04 Oggetto: L.27/2000: linee** di indirizzo sulla tenuta del registro di carico e scarico;
- **Accordo 06/02/2003** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03.03.2003 n. 51 "Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e pet-therapy";
- **L.R. 17/02/2005 n. 5**, e successive modifiche e integrazioni- Norme a tutela del benessere animale;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 736/2005** -Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n.5;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006** - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007** - Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delibera 394/2006;

- **Nota del Servizio Veterinario e Igiene Alimenti della Regione E-R, Prot. n. PG/2007/2071755 del 6/08/07:** oggetto Legge Regionale n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", in merito alla vendita ambulante di animali d'affezione;
- **L.R. 12 febbraio 2010 n. 4** - Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010;
- **Legge 4 novembre 2010, n. 201** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. - 22/09/2010;
- **Regione Emilia-Romagna, DGR 139/2011 del 07/02/2011** - Definizione della procedura d'acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- **Delibera di Giunta Regionale 409/2013 del 15/04/2013** - Recepimento dell'accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione”;
- **Ministero della Salute 03/07/14:** Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- **Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna PG 2014/330388 del 18/09/2014**, avente per oggetto “chiarimenti sulle disposizioni previste dall'art. 7, comma 2 della Legge Regionale 27/2000”;
- **Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna PG 2014/447564 del 25/11/2014**, avente per oggetto “Aggiornamento applicativo anagrafe regionale degli animali d'affezione”;
- **Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna PG 2015/109083 del 20/02/2015**, avente per oggetto “Identificazione e registrazione dei cani all'anagrafe degli animali d'affezione”;
- **Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna PG 2015/593959 del 21/08/2015**, avente per oggetto “DGR 139/2011 – anagrafe degli animali d'affezione – ulteriore chiarimento”;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 679/2015** - Recepimento delle Linee Guida Nazionali per gli interventi Assistiti con gli animali (IAA);
- **Regione Emilia-Romagna: DGR 2020/2018** - Disposizioni attuative delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).
- **Regione Emilia-Romagna, DGR n. 472 del 12/04/2021:** Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla DGR n. 1302/2013;
- **Nota del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna Prot. n. 0600864 del 18/06/2021**, avente per oggetto “Modifica della nota Prot. PG 700258 del 13/09/2019 avente per oggetto: “Introduzione di cani dalla Serbia”.
- Le attività di pet-therapy, riabilitazione e didattiche che coinvolgono gli animali, non sono disciplinate dalla L.R. 5/2005. Per la loro disciplina è necessario quindi fare riferimento alle nuove disposizioni ministeriali, vedi [Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - 6 febbraio 2003](#) e [DGR 679/2015 del 8 giugno 2015 - Recepimento delle Linee Guida Nazionali per gli interventi Assistiti con gli animali \(IAA\)](#)